

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto della variante**
- 3. Procedura di verifica**
- 4. Conclusioni**

1. Premessa

Il presente documento è redatto in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relative leggi di adeguamento statali e regionali con il fine di verificare i potenziali effetti sull'ambiente connessi alla variante n. 41 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Fagagna.

La direttiva comunitaria 2001/42/CE si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali - in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale.

In sintesi, la Valutazione Ambientale Strategica assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che contiene disposizioni correttive ed integrative del "Codice dell'Ambiente" (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"Per i piani e i*

programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge n. 16 del 5 dicembre 2008, ha stabilito, all'art. 4, quali sono le piccole aree a livello locale ai sensi del soprarichiamato articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La variante n. 41 rientra nella casistica di cui all'art 4, comma 2, della citata L.R. 16/2008, poiché interessanti "aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5".

Nel presente documento, è stata quindi effettuata l'attività di analisi preliminare o "screening" al fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull'ambiente, il relativo grado di significatività e permettere, quindi, la scelta finale all'autorità competente.

2. Oggetto della variante

Il piano in esame è costituito dalla variante n. 41 al Piano Regolatore Generale Comunale ed è scaturito dalla sopravvenuta scadenza del periodo quinquennale di validità dei vincoli preordinati all'esproprio e dei vincoli procedurali.

L'ultima ricognizione di tali obbligazioni è stata attuata con la variante n. 32 al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 31.08.2000 e divenuta esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2010.

L'obbligo di tale revisione/aggiornamento è sancito dall'art. 23 della L.R. 23.02.2007, n. 5, che, al comma 1, stabilisce:

Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC medesimo.

Il percorso della presente variante è stato, pertanto, il seguente:

- ricognizione delle previsioni urbanistiche vigenti che assoggettano singoli beni a vincolo di natura espropriativa, attraverso l'individuazione cartografica delle aree attuate e di quelle non attuate;
- verifica dell'attuale fabbisogno di aree "pubbliche" legato all'insediabilità teorica residenziale prevista dal vigente Piano;

- definizione del progetto urbanistico che ne consegue con l'individuazione delle aree che si ritengono ancora indispensabili a perseguire la finalità di dotare il territorio comunale di una quantità e qualità di servizi di livello, attraverso la reiterazione del vincolo urbanistico;
- verifica di eventuale nuova dotazione delle attrezzature collettive secondo i dettami prevista dal richiamato D.P.G.R. 126/1995.

Nella relazione specifica della variante si trovano nel dettaglio le modalità operative e le ragioni che hanno portato alla stesura del documento finale; succintamente, la variante di fatto ha riconosciuto e confermato quasi tutte le aree sottoposte ai vincoli in argomento con l'eccezione di tre previsioni che vengono eliminate (due interamente: viabilità di Villaverde ed eco piazzola zona industriale ed una parzialmente: il comparto sportivo secondario del capoluogo) riconducendo le relative aree nell'adiacente funzione esistente.

Inoltre è stata modificata la funzione di un'area nella frazione di Ciconicco ed è stata introdotta, in normativa, (oltre all'aggiornamento delle denominazioni di alcune aree e degli estremi di approvazione di alcuni ambiti nel frattempo attuati), la possibilità di creare la sede del comando locale del corpo forestale regionale, presso le strutture già esistenti, nell'"Oasi dei Quadris".

Per ulteriori approfondimenti circa i contenuti prettamente urbanistici e per la comprensione delle finalità programmatiche e

pianificatorie della variante, si rimanda agli elaborati costituenti la stessa.

3. Procedura di verifica

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente fissati nell'allegato I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prendono in considerazione le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

L'allegato I del D.Lgs. 152/2006, testualmente, recita

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Passiamo dunque all'esame dei singoli punti.

1. Caratteristiche del piano o del programma

1.1) In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante ha per oggetto la verifica, trascorso il periodo quinquennale, dei vincoli preordinati all'esproprio o procedurali.

Tali previsioni vengono pressoché tutte confermate – eccetto tre piccole variazioni in diminuzione – per cui sono altresì confermati quali quadri di riferimento per progetti ed altre attività

1.2) In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La presente variante è stata predisposta in conformità alla L.R. 5/2007 e relativo regolamento di attuazione della parte I – Urbanistica approvato con D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. ed integra unicamente i contenuti del PRGC vigente con la verifica per la revisione e riadozione dei vincoli preordinati all'esproprio o procedurali, a sua volta già posti al vaglio della variante n. 32.

Pertanto, ad esclusione dello strumento urbanistico generale, non interferisce con altra previsione urbanistica.

1.3) La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La presente variante allo strumento urbanistico generale, conferma, in alcuni casi migliorandole, la localizzazione e le modalità attuative delle previsioni di aree per utilizzo pubblico e per edificazione convenzionata; relativamente a quest'ultime, si fa presente che quelle che operano su terreni vergini sono assai poche (2 a Madrisio, 1 a Ciconicco), mentre tutte le altre si riferiscono ad aree ricadenti in zona di antico impianto con l'obiettivo della loro tutela e valorizzazione.

Dallo spirito proprio della variante e dalle opere di mitigazione/prescrizione già inserite, si ritiene che la stessa sia, non solo pienamente rispondente al concetto di sviluppo sostenibile, ma anche in sintonia con una pianificazione del territorio che fa propria la dimensione ambientale nelle proprie scelte.

1.4) Problemi ambientali pertinenti alla variante.

Come più volte ribadito la presente variante non implica nuove aree da sottoporre a vincolo preordinato alla realizzazione di strutture con finalità pubbliche o all'infrastrutturazione, per cui non si introducono criticità nella situazione attuale.

1.5) Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Per questa voce valgono le osservazioni svolte al punto precedente sul fatto che la variante in parola non va a modificare lo *status quo*.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

La variante, prevedendo la realizzazione di opere pubbliche o infrastrutturali per la residenza, avrà inevitabili ricadute sulla risorsa suolo, di carattere pressoché irreversibile.

2.2 Carattere cumulativo degli impatti.

Data l'eterogeneità e la diffusione sul territorio delle aree in oggetto, non si ravvisano utilizzi del suolo che possano creare tra loro impatti cumulativi.

In ogni caso sarà cura del singolo progetto edilizio farsi carico di eventuali impatti cumulativi e della loro soluzione.

2.3 Natura transfrontaliera degli impatti.

Ancorché sia difficoltoso valutare la transfrontalierità degli effetti di un piano o programma, per il nostro caso si può senz'altro sostenere che gli interventi non produrranno gli impatti in oggetto.

2.4 Rischi per la salute umana.

La variante allo strumento urbanistico apporterà, come unico rischio per la salute umana o per l'ambiente, quello "fisiologico" ed inevitabile dovuto alla realizzazione degli impianti.

2.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

a. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

b. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori

limite

c. dell'utilizzo intensivo del suolo

- a. la normativa allegata al Piano Regolatore Generale impone misure di mitigazione sufficientemente rassicuranti sia dal punto di vista naturalistico (si ricorda ancora che negli ambiti cd "Galasso" vi è, *a fortiori*, il parere sovraordinato delle strutture decentrate del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) sia dal punto di vista del recupero e valorizzazione dei nuclei di antico impianto;
- b. la tipologia della variante è, per la maggior parte, dedicata al riconoscimento di aree per garantire alla popolazione quei servizi indispensabili alla vita civile e associativa, per cui la realizzazione dei servizi stessi andrà a migliorare la qualità ambientale;
- c. la variante in oggetto non apporta modifiche alle previsioni dimensionali limitandosi a confermare (sia pure con alcune diverse utilizzazioni), gli spazi già individuati con la precedente variante di revisione dei vincoli.

2.6) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il Comune di Fagagna è interessato dalla presenza, sul suo territorio, di un Sito di Interesse Comunitario e, precisamente, quello denominato "Quadri di Fagagna" (codice sito IT3320022), ricadente interamente nell'ambito amministrativo dello stesso.

Si tratta di un sito molto caratteristico costituito da una serie di prati umidi e di vasche rettangolari create artificialmente per l'estrazione dell'argilla ed in seguito si sono riempite con l'acqua della falda freatica drenata, che contiene alcuni habitat acquatici o umidi rari. Il sito è ornitologicamente importante a

livello regionale per la presenza di specie nidificanti in ambiente boschivo e di zone umide relitte in aree collinare.

L'unica novità introdotta rispetto alla precedente versione è data dalla possibilità di realizzare la sede del locale corpo forestale della regione, nell'ambito del SIC; si ribadisce, però, che detta realizzazione avverrà unicamente usufruendo delle volumetrie già esistenti in loco. Ricordando che per le altre aree sottoposte a vincolo di cui al D. Lgs 42/2004, vi è la preventiva pronuncia delle varie Soprintendenze si può concludere che il contenuto della variante non introduce e non implementa i principali fattori che alimentano la vulnerabilità del SIC e delle zone tutelate ex D.Lgs 42/2004.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esplicitate nei paragrafi precedenti, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene che le previsioni introdotte non producano effetti ambientali tali da procedere con l'applicazione completa della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 13-18 del decreto di cui sopra, poiché la suddetta variante:

- non determina effetti significativi sull'ambiente poiché prevede unicamente la revisione e conferma dei vincoli preordinati all'esproprio e procedurali già oggetto di verifica con la variante n. 32;
- non prevede aumento di suolo da urbanizzare;
- non rientra tra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva 2001/42/CE.

Fagagna dicembre 2013

IL PROGETTISTA
arch. Paolo Martina